

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado rubricata al N° /2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 15.10.2026

tra:

Parte_1 (c.f. C.F._1 ;

rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 ;

opponente

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1) in persona della società procuratrice Controparte_2

(c.f. P.IVA_2) in persona del legale rapp.te pro tempore;

rapp. e dif. all'avv. ;

opposta;

Oggetto: Opposizione a precetto (artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma, c.p.c.).

Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 15.10.2026;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 2/1/2024, Parte_1 ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data 11.12.2023 da Controparte_2 quale procuratrice di Controparte_1 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €.77.420,12 (di cui €.76.800,00 per rate scadute e capitale residuo ed €.620,12 per spese), sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B. per Notar Persona_1 del Rep.n. , Racc.n. , stipulato tra il Banco e

Parte_1, garantito da ipoteca volontaria per l'importo di €.200.000,00 iscritta nel RR.II. in data sub R.G. n. /r.p., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. *“in via principale: previo accertamento della natura ordinaria e non fondiaria del mutuo ipotecario de quo Dichiararsi nullo, invalido ed inefficace nei confronti della parte attrice il predetto atto di precetto notificato all'odierno opponente in data 11.12.23 dalla convenuta [...] CP_1 a mezzo della procuratrice società CP_2 in violazione dell'art. 479 cpc;*
2. *in via subordinata: dichiararsi la irregolare ed inefficace notifica dell'atto di precetto intimato all'opponente dalle società convenute in violazione dell'obbligo di notifica per via telematica prevista dagli artt. 137 cpc- 3 ter co.1 della L. 23/94 come modif. Dal D.Lgs-.n° 149/22 (Riforma Cartabia);*
3. *con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi in favore del sottoscritto difensore.”*

A sostegno della propria opposizione l'opponente ha dedotto che il contratto di mutuo de quo non avrebbe i requisiti della fondiarietà in quanto l'importo mutuato di €.100.000,00 non sarebbe stato destinato ad alcun acquisto immobiliare né ad opere di costruzione o ristrutturazione di beni immobili, ma sarebbe stato parzialmente utilizzato per ripianare una precedente esposizione debitoria presso la medesima CP_3 la quale, di conseguenza, non aveva proceduto a una effettiva *traditio* delle somme mutate, ma ne aveva imputato la gran parte all'estinzione del pregresso debito, mentre solo una limitata residua somma – defalcata da spese e oneri bancari e assicurativi – era stata accreditata sul conto corrente n. della filiale del Banco .

Per tale motivo – sostiene l'opponente – non potrebbe trovare applicazione al caso concreto l'esonero dall'onere di notifica del titolo esecutivo concesso al creditore fondiario dall'art. 41 1° comma T.U.B., sicché CP_1, avendo omissso la notifica del titolo esecutivo, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 479 c.p.c., inficiante la regolarità dell'atto di precetto.

In via subordinata l'opponente sostiene che la notifica dell'atto di precetto sarebbe stata eseguita in violazione dell'art. 137, 6° e 7° comma, c.p.c. come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia, atteso che il destinatario, odierno opponente, è titolare di indirizzo digitale inserito nel pubblico registro dei professionisti (Reginde) e che l'interpretazione sistematica dell'art. 137 c.p.c. in relazione al nuovo art. 3 ter 1° comma L. n. 53/1994 dall'1.3.2023 obbligherebbe l'avvocato a eseguire le notifiche in proprio in via telematica, ove dirette ad altro professionista dotato di un indirizzo PEC risultante da pubblici registri, da cui deriverebbe l'irregolarità e l'inefficacia della notifica dell'atto di precetto opposto, eseguita dal difensore della creditrice “in proprio” a mezzo del servizio postale.

Ritualmente costituitasi, Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto

La causa, sulla base della documentazione in atti, veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate dall'opponente nel modo che segue: *“A)-Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alle società opposte atteso che ,all’esito del presente giudizio,si sono limitate a depositare in causa solo l’avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non hanno prodotto lo specifico contratto di cessione del credito azionato con il precetto opposto; B)-Rilevarsi d’ufficio la violazione dell’art. 106 TUB, quale norma imperativa che impone l’iscrizione nello speciale Albo tenuto dalla Banca d’Italia, ad opera della Controparte_2 società intimante che ha esercitato l’attività di recupero del credito asseritamente ceduto senza averne il suddetto requisito posto dalla L. 130 /99 art.2 co. 3 -lett. C) a tutela dei superiori interessi sulla gestione del risparmio; C)-per l’effetto delle rilevate violazioni accogliersi l’opposizione e dichiararsi la nullità del precetto opposto”*.

La difesa di parte opposta non ha accettato il contraddittorio sul thema decidendum introdotto dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando che *“la mancanza di qualsiasi cenno, nelle conclusioni precisate dall’opponente, alle domande proposte originariamente e la mancanza di qualsivoglia connessione tra queste e le domande nuove precisate ex art. 189 c.p.c. fa desumere in modo inequivocabile il venire meno dell’interesse di parte attrice a coltivare le domande originarie, da intendersi, pertanto, rinunciate”*.

All’udienza del 15 ottobre 2025, a seguito della discussione orale, il giudicante ha riservato la decisione a norma dell’art. 186-sexies, 3° comma, c.p.c.

L’opposizione va rigettata in quanto infondata per i motivi di seguito indicati.

Va innanzitutto rilevato che le conclusioni rassegnate dalla difesa di parte opponente nelle note autorizzate depositate in data 10.12.2025 (cui si fa esclusivo ed univoco riferimento nel verbale di udienza del 5.03.2025) contengono domande nuove che debbono per l’effetto considerarsi inammissibili in quanto tardivamente proposte.

In particolare, mentre le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio sono di:

“In via principale: -Previo accertamento della natura ordinaria e non fondiaria del mutuo ipotecario de quo Dichiararsi nullo ,invalido ed inefficace nei confronti della parte attrice il predetto atto di precetto notificato all’odierno opponente in data 11.12.23 dalla convenuta CP_1 a mezzo della procuratrice società CP_2 in violazione dell’art. 479 cpc; =In via subordinata:-dichiararsi la irregolare ed inefficace notifica dell’atto di precetto intimato all’opponente dalle società convenute in violazione dell’obbligo di notifica per via telematica prevista dagli artt. 137 cpc- 3 ter co.1 della L. 23/94 come modif. Dal D.Lgs-.n° 149/22 (Riforma Cartabia); =In ogni caso: -Con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi secondo i vigenti

parametri forensi in favore del sottoscritto difensore”, nelle sopra richiamate note conclusive del 10.12.2025 la parte opponente ha chiesto di:

“A)-Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alle società opposte atteso che ,all’esito del presente giudizio,si sono limitate a depositare in causa solo l’avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non hanno prodotto lo specifico contratto di cessione del credito azionato con il precetto opposto;

B)-Rilevarsi d’ufficio la violazione dell’art. 106 TUB, quale norma imperativa che impone l’iscrizione nello speciale Albo tenuto dalla Banca d’Italia, ad opera della Controparte_2 società intimante che ha esercitato l’attività di recupero del credito asseritamente ceduto senza averne il suddetto requisito posto dalla L. 130 /99 art.2 co. 3 -lett. C) a tutela dei superiori interessi sulla gestione del risparmio;

C)-per l’effetto delle rilevate violazioni accogliere l’opposizione e dichiararsi la nullità del precetto opposto;

D)-condannarsi la parte convenuta alle spese di giudizio in favore della parte opponente da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi”.

Se da un lato le domande nuove debbono ritenersi inammissibilmente proposte, al contempo le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione si debbano intendere rinunciate siccome non riproposte. Per mera completezza espositiva, va comunque rilevato che tutte le domande ed eccezioni sono, comunque, infondate.

Appare innanzitutto infondata l’eccezione di parte opponente relativa alla dedotta nullità o invalidità del precetto in difetto di notifica del titolo esecutivo, in quanto, in tesi, il contratto di mutuo ipotecario *de quo* avrebbe natura ordinaria e non fondiaria, poiché non finalizzato all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di una casa di abitazione.

Diversamente da quanto opinato l’opponente, il raggiungimento di un qualsiasi scopo e, in particolare, di uno scopo “edilizio”, è del tutto estraneo alla struttura del mutuo fondiario il quale, a norma dell’art. 38 T.U.B., si connota esclusivamente per la sua durata a medio-lungo termine e per il fatto di essere garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, restando del tutto indifferente alla causa del contratto la destinazione data dal mutuatario alla somma mutuata.

Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “*La natura fondiaria di un credito non è subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di primo grado (nella specie, relativa all’opposizione promossa da una banca avverso l’esclusione del privilegio ipotecario, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito, atteso che il tribunale avrebbe dovuto iscrivere il credito bancario al rango privilegiato del passivo, così confermandone la natura fondiaria, a nulla rilevando che il finanziamento fosse stato concesso*

in ipotesi al fallito anche per la ristrutturazione di un debito residuo e, quindi, per un fine diverso dall'acquisto immobiliare)" (Cass. Civ. n.24038 del 12.11.2014).

Da ciò discende l'applicabilità del disposto di cui all'art.41 TUB e dunque la deroga all'art.479 c.p.c., che prevede la necessità della preventiva o contestuale notifica del titolo con l'atto di precetto, salve l'esenzioni di legge.

Appare parimenti infondata l'eccezione attorea relativa alla dedotta nullità della notifica dell'atto di precetto siccome eseguita a mezzo posta e non per via telematica.

Infatti, secondo l'art. 137, comma 6 c.p.c. l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge n.53/1994 la quale consente all'avvocato munito di procura alle liti di eseguire le notificazioni sia a mezzo del servizio postale sia in via generale a mezzo PEC, senza stabilire alcun ordine di priorità tra le due forme di notifica.

Inoltre, l'137, comma 7 c.p.c. stabilisce un ordine di priorità tra la notifica da parte dell'avvocato e la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, e subordina la possibilità di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario all'impossibilità per l'avvocato di eseguirla a mezzo PEC unicamente perché l'avvocato non è tenuto a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine e a ottemperare alla più onerosa prescrizione vigente per le notifiche a mezzo posta (tra cui la tenuta del registro cronologico delle notificazioni), senza che se ne possa desumere l'obbligo per l'avvocato di utilizzare la PEC e non altra forma di notificazione "in proprio" consentita dalla legge, poiché nulla vieta che l'avvocato, ove autorizzato, esegua la notifica in proprio a mezzo del servizio postale, indipendentemente dalla possibilità di eseguirla anche a mezzo PEC se il destinatario possiede un domicilio digitale.

La possibilità di notifica a mezzo PEC preclude la possibilità di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, ma non la possibilità di notifica da parte dell'avvocato "in proprio" a mezzo del servizio postale.

Inoltre, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 160 e 156, 3° comma, c.p.c. la nullità della notifica resta sanata dal raggiungimento dello scopo.

Infatti, è costante affermazione giurisprudenziale che i vizi che investono la notifica dell'atto di precetto sono sanati con efficacia ex tunc per effetto della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi inerente detta notifica, con la conseguenza che la dedotta nullità della notifica è stata in ogni caso definitivamente sanata con effetto retroattivo dall'opposizione al precetto per cui è causa.

Sono, infine, infondate anche le eccezioni "nuove" che, per come chiarito sopra, sono inammissibili in quanto proposte dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni.

Quanto alla sia pur generica eccezione relativa alla legittimazione attiva sostanziale di CP_I

[...] va rilevato che la società cessionaria odierna opposta, a dimostrazione della propria titolarità

del credito, ha prodotto i seguenti documenti che non sono stati di specifica contestazione da parte dell'opponente:

1. l'atto di fusione del rep. /racc. notaio *Persona_2* di Torino dal quale risulta che Banco è stato incorporato in *Controparte_4* con conseguente subentro della Società incorporante nel rapporto di mutuo con l'opponente ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;
2. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.32 del 16.03.2023 dell'avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto ex artt. 1, 4, e 7 L. n.130/1999 da parte di *Controparte_4* in favore *Controparte_1* nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in forza del contratto del 10.03.2023 di cessione di tutti i crediti di [...] *Controparte_4* derivanti da contratti di finanziamento *"concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 13 marzo 2023, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto"* e la cui *"lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti: - - e - e resterà disponibile fino all'estinzione del relativo credito ceduto"*;
3. la dichiarazione del 26.02.2024 di *Controparte_4* attestante l'avvenuta cessione in favore di *Controparte_1* dello specifico credito per cui è causa, con l'indicazione sia del numero NDG attribuito al debitore *Parte_1* sia del numero riferibile al rapporto di mutuo in essere;
4. il contratto di mutuo rep. /racc. notaio *Per_1* dd. , il cui possesso in capo alla odierna opposta, non sarebbe giustificabile, se non ipotizzando l'intervenuta cessione del credito. È, infine, infondata l'eccezione attorea relativa alla dedotta nullità del precetto per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. in quanto intimato da *Controparte_1* a mezzo della sua procuratrice *Controparte_5* , quest'ultima, non iscritta all'albo degli intermediari presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 T.U.B.

Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata iscrizione di cui all'art. 106 T.U.B. non ha alcuna valenza civilistica, e dalla sua eventuale violazione non deriva alcuna conseguenza sulla validità degli atti sostanziali o processuali, di estrinsecazione della tutela del credito in sede esecutiva o cognitiva, posti in essere dagli operatori trattandosi di norma dispositiva e non imperativa: *"il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto*

non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ. n.7243 del 18.3.2024).

Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri minimi in considerazione della serialità della vicenda, nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* in persone del legale rapp.te pro tempore ed *Controparte_2* in persone del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* nella sua qualità delle spese di lite per il presente giudizio che si liquidano in €4.217,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf. C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Brindisi in data 07.01.2026.

IL GIUDICE

dott. Francesco GILIBERTI

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.